



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, CONTRATTI E GARE
AREA ISTITUZIONALE

Decreto Rettorale n. 252

IL RETTORE

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”), in particolare l'art. 1 comma 5, che prevede che “Le pubbliche amministrazioni definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio [...]”;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 06.02.2014, con la quale è stato approvato il piano della Trasparenza, che costituisce sezione del Piano per la Prevenzione della Corruzione, nonché approvato il Piano per la Prevenzione della Corruzione con i relativi allegati, in coerenza con il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);

VISTA l'esigenza, emersa nel corso della suddetta seduta, di costituire una unità di audit composta da soggetti esterni all'ateneo, che possa svolgere un ruolo fondamentale in funzione di prevenzione di fenomeni di corruzione, definendo inoltre i rapporti tra l'unità di audit e gli organi di ateneo e le indicazioni circa le competenze e le deleghe ad essa affidate;

VISTE la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.07.2014 e la delibera del Senato Accademico del 30.09.2014, con le quali, rispettivamente, si è espresso parere favorevole e si è approvato, con modifiche agli artt. 3 e 1, il testo del “Regolamento per la costituzione e il funzionamento dell'Unità di Audit”;

VISTO l'art 24 dello Statuto di Ateneo che prevede: “Gli altri regolamenti di Ateneo sono approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. I Regolamenti, salvo che non sia diversamente disposto, sono emanati con Decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'Università.”;

DECRETA

Articolo 1

E' emanato il “Regolamento per la costituzione e il funzionamento dell'Unità di Audit”, come approvato dal Senato Accademico (seduta del 30.9.2014), previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione (seduta del 25.07.2014):

**“REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELL'UNITÀ DI AUDIT”**

Art. 1 (COMPITI E FUNZIONAMENTO)

1. In attuazione del Piano Triennale di Ateneo per la Prevenzione della corruzione viene costituita una Unità di Audit (d'ora in poi Unità) che opera nell'ambito delle aree a rischio individuate nel Piano Triennale con una funzione di verifica delle procedure adottate e degli strumenti ulteriori previsti nel Piano rispetto alla loro efficacia in materia di prevenzione della corruzione.

2. All'Unità sono attribuiti compiti propositivi :

- in materia di prevenzione della corruzione
- relativamente alle modifiche dei modelli organizzativi adottati.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, CONTRATTI E GARE

AREA ISTITUZIONALE

3. L'Unità di Audit esercita funzioni di segnalazione circa eventuali criticità riscontrate.
4. L'Unità non svolge attività di controllo successivo né di valutazione.
5. L'Unità ha accesso a tutte le informazioni e dati che ritenga utili per lo svolgimento della propria attività sia da parte dell'amministrazione centrale che delle strutture decentrate, con il supporto di un Ufficio e del Responsabile della prevenzione della corruzione.
6. L'Unità risponde direttamente agli organi centrali di governo dell'Ateneo. Si interfaccia con gli organi di controllo interno (Collegio dei Revisori e Nucleo tecnico di Valutazione) e con il Responsabile della Prevenzione della corruzione di Ateneo.
7. L'attività dell'Unità di audit deve risultare evidenziata mediante una reportistica relativa alle diverse verifiche svolte ed alle modalità attuate. L'attività dell'Unità di audit dovrà focalizzarsi anzitutto sugli obiettivi contenuti nel Piano triennale per la prevenzione alla corruzione, ma potrà tuttavia estendersi anche ad altri ambiti che l'Unità stessa riterrà opportuno esaminare e che emergano nel corso dell'attività o che vengano segnalati dagli organi di governo. Annualmente dovrà essere redatta una relazione da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico.

Art. 2 (COMPOSIZIONE)

1. L'Unità è composta da un numero di tre componenti, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, in possesso di elevata qualificazione professionale e di adeguata conoscenza del sistema universitario. A detti componenti saranno inoltre richiesti differenti profili di competenza preferibilmente in ambiti multidisciplinari nei sotto elencati settori:

- giuridico con riguardo alla gestione di pubbliche amministrazioni
- economico-contabile relativamente alle pubbliche amministrazioni
- di organizzazione di sistemi aziendali complessi.

Art. 3 (INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI)

1. L'individuazione dei componenti avviene tramite procedura di scelta ad evidenza pubblica che sarà bandita tramite avviso a firma del Direttore Generale e pubblicata sul sito web di Ateneo. L'avviso deve comprendere:

- la tipologia e i contenuti della collaborazione da svolgere e l'impegno temporale richiesto;
- il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- requisiti culturali e professionali richiesti per la partecipazione;
- la richiesta del curriculum vitae;
- la data iniziale, finale e durata del contratto;
- il compenso complessivo lordo previsto.

2. La valutazione della commissione avrà lo scopo di verificare le attitudini e le capacità professionali dei candidati sulla base delle specifiche competenze possedute, nonché delle pregresse esperienze, purché attinenti al conferimento dell'incarico.

3. La valutazione dei *curricula* sarà affidata ad una commissione composta dal Rettore (o suo delegato), da un componente del Senato Accademico e da un componente del Consiglio di Amministrazione individuati dal Rettore. Uno dei componenti svolgerà anche funzioni di segretario verbalizzante.

4. La Commissione sarà nominata con provvedimento del Rettore.

5. Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

6. Al termine di ciascuna seduta la commissione redige un verbale sull'attività svolta; al termine dei lavori la Commissione formula nel verbale un motivato giudizio per ciascun candidato e redige una relazione finale



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, CONTRATTI E GARE

AREA ISTITUZIONALE

che riassume sinteticamente i lavori svolti e ne presenta le conclusioni. Detta relazione finale deve essere trasmessa al Direttore Generale per i conseguenti adempimenti procedurali.

7. Ai componenti della Commissione non verrà corrisposto alcun compenso.

8. Ricevuta la relazione finale, il Direttore Generale, verificata la legittimità della procedura, ne approva gli atti e procede al conferimento dell'incarico con apposito provvedimento.

9. Nell'ipotesi di rinuncia del candidato aggiudicatario o di recesso dello stesso durante il rapporto contrattuale si potrà, ove ritenuto opportuno, attingere all'elenco degli idonei esistente, entro il termine perentorio di un anno decorrente dalla data di approvazione atti; in alternativa il Direttore Generale potrà emettere un avviso di selezione per indire un'altra procedura selettiva per il restante periodo.

Art. 4 (DURATA INCARICO E COMPENSO)

1. L'incarico di componente dell'Unità ha durata triennale e può essere affidato consecutivamente per non più di una volta previo espletamento di nuova procedura selettiva.

2. Il compenso dovrà essere commisurato alla qualità e quantità della prestazione richiesta e proporzionato all'utilità conseguita dall'Amministrazione.

3. La liquidazione del compenso avverrà previa verifica del regolare svolgimento della prestazione.

Art. 5 (CONFERIMENTO INCARICO)

1. Il conferimento dell'incarico avverrà mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato da sottoscrivere, prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività, da parte del Direttore Generale o suo delegato e del soggetto assegnatario del contratto, previo espletamento dei necessari adempimenti.

2. Detto contratto avrà la natura giuridica di collaborazione coordinata e continuativa (ai sensi dell'art. 2222 c.c. e dell'art. 409 c.p.c.) ovvero di rapporto libero professionale qualora il soggetto assegnatario sia titolare di Partita IVA attinente l'oggetto dell'incarico.

3. Non è consentito procedere al rinnovo dei contratti già conferiti.

4. L'efficacia del contratto è comunque subordinata all'esito positivo del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14.1.1994, nr. 20 e s.m.i. e alla pubblicazione dei relativi dati nel sito di Ateneo, ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicità degli incarichi esterni.

Art. 6 (NORMA DI RINVIO)

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio all'avviso della relativa procedura di scelta ad evidenza pubblica che costituisce "*lex specialis*".

Articolo 2

Il presente Decreto sarà affisso all'Albo di Ateneo (sede di Modena e sede di Reggio Emilia) ed entrerà in vigore il giorno stesso.

Prot. 18815
Modena, li 16.10.2014

IL RETTORE
(F.to Prof. Angelo Oreste ANDRISANO)